

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### **Azione di responsabilità promossa contro gli organi della società, litisconsorzio facoltativo**

*L'azione di responsabilità promossa contro gli organi della società, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorchè l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio.*

*L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale, per dipendenza della causa da quella intrapresa dall'attore, solo quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore.*

NDR: in senso conforme alla prima massima: Cass. 7907/2012; Cass. 24362/2013; Cass. 25178/2015; in senso conforme alla seconda massima: Cass. 27 agosto 2013, n. 19584; e v. sez. un., n. 3074/2003; n. 8105/2006; n. 23560/2012.

## **Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 16.1.2018, n. 832**

*...omissis...*

ssss ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11 giugno 2012, che ha respinto, per quanto ora rileva, l'impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del Tribunale della stessa città, la quale lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore del ssss nella misura di Euro 1.349.812,00, oltre accessori, in relazione a fatti di mala gestio da esso accertati.

Non svolgono difese gli intimati.

Il ricorrente ha depositato la memoria.

1. Il ricorso propone sei motivi, i quali censurano la sentenza impugnata per: 1) violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., con nullità della sentenza di primo grado, per avere pronunciato il giudice in assenza di un litisconsorte necessario, condividendo la valutazione del tribunale circa la sussistenza di un mero litisconsorzio facoltativo, mentre così non è quando la condotta dell'uno sia definibile come illecita solo in collegamento con quella altrui: come nel caso di specie, in cui la curatela ha fatto valere la concorrente inosservanza agli obblighi dei convenuti; 2) motivazione contraddittoria con riguardo all'esame dei documenti prodotti dalla curatela, dopo la sentenza parziale, e su invito del collegio stesso; 3) violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato sulla quantificazione del danno, operata dal giudice di primo grado in modo incongruente e con duplicazione degli importi, laddove ha operato condanne solo in parte solidali, ben oltre la differenza tra attivo e passivo fallimentare; 4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo agli accertamenti svolti circa gli eventi relativi al primo aumento del capitale sociale, non coerenti con le dichiarazioni rese dal P. in sede di interrogatorio formale; 5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo al nesso causale tra la condotta del ricorrente e il danno; 6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la liquidazione del danno, quantificato dal giudice di primo grado nella differenza tra attivo e passivo, anche per l'accertata mancata o incompleta tenuta della contabilità sociale, con criterio non legittimo.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello ha reputato non fosse nulla la sentenza definitiva del primo grado nella parte in cui, esaminando le conseguenze connesse alla mancata rinnovazione della citazione nei confronti ssss, essa ne ha escluso la rilevanza, sostenendo come, per un verso, non sussiste litisconsorzio necessario tra gli amministratori ed i sindaci convenuti e, come, per altro verso, fosse legittimo il rigetto della eccezione di estinzione del processo.

In tal modo, la corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, secondo cui l'azione di responsabilità promossa contro gli organi della società, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorchè l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio (Cass. 7907/2012; Cass. 24362/2013; Cass. 25178/2015).

Invero, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale, per dipendenza della causa da quella intrapresa dall'attore, solo quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero

rideterminarsi, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore (Cass. 27 agosto 2013, n. 19584; e v. sez. un., n. 3074/2003; n. 8105/2006; n. 23560/2012).

Il ricorrente non delinea tali evenienze, omettendo di prospettare sotto quale profilo la posizione degli altri corresponsabili non avrebbe potuto che essere valutata in correlazione a quella ssss laddove, all'opposto, la sentenza impugnata ha espressamente escluso che la posizione del soggetto che non ha partecipato al giudizio, avesse concretamente pregiudicato il compimento di un accertamento unitario ineludibile a carico dei convenuti, accertamento in fatto in nessun modo contrastato dal P.

3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Invero, il ricorrente non riproduce il contenuto dei documenti depositati dalla curatela che ritiene siano stati irritualmente utilizzati ai fini della decisione: onde resta ferma l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui questi ultimi non sarebbero stati posti a fondamento della decisione, con conseguente irrilevanza della deduzione.

4. Il terzo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, nel disattendere l'analoga censura proposta avverso la decisione di primo grado, ha chiarito in quali termini opera la solidarietà, affermando che il danno è stato valutato nella sua interezza, con limitazione della responsabilità solidale in capo ad alcuni dei convenuti, per i quali il nesso causale è stato ritenuto sussistere solo con riguardo ad una parte del danno, mentre in nessun caso la curatela fallimentare potrà esigere una somma eccedente il danno complessivamente indicato o non calcolare, in sede esecutiva, quando ricevuto (pag. 12 sentenza).

Ne deriva che non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione.

Ciò detto, resta dunque irrilevante l'errore dell'Erario quanto all'imposta di registro.

5. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili.

Con le censure ivi svolte, invero, il ricorrente invoca un nuovo apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie (che, a suo dire, non avrebbero potuto consentire di valutare la responsabilità attribuitagli in relazione alla delibera di aumento del capitale sociale) e si limita a non condividere la decisione nella parte in cui, nonostante le risultanze processuali acquisite in primo grado, egli è stato ritenuto responsabile anche delle condotte che avevano determinato il dissesto finanziario della società, ma erano state poste in essere a seguito della prima delibera di aumento del capitale sociale di cui era stato protagonista in virtù della carica all'epoca rivestita.

6. - Il sesto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La censura in esame è inammissibile laddove il ricorrente, contestando l'accertamento in fatto compiuto nella fase di merito, si limita ad assumere, per un verso, che non poteva ritenersi dimostrata, alla stregua delle risultanze istruttorie, la inattendibilità della contabilità e, per altro, verso, genericamente assume che dalla applicazione del predetto criterio sono derivate conseguenze illogiche ed ingiuste, contestando complessivamente la decisione in ogni suo aspetto sulla base di valutazioni generiche e riconducibili a valutazioni insindacabili.

Ma la censura in esame è infondata anche per la parte rimanente.

Questa Corte ha chiarito (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100) come il criterio della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, semprechè il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

Avendo i giudici del merito accertato che, nel caso di specie, la contabilità è stata omessa sin dal 1991, la sentenza impugnata risulta conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui nell'azione di responsabilità promossa dal curatore, ex art.

146, comma 2, L. Fall., contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, quando il giudice, nel procedere alla quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali, rivelandosi, invece, insufficiente il solo generico confronto tra la situazione patrimoniale della società all'inizio della gestione del suddetto amministratore e quella risultante al momento della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 19733/2015).

La corte di appello, invero, confermando la sentenza del primo grado, anche su questo punto precisa come il danno fosse ricollegabile proprio alla prima delibera di aumento del capitale ascrivibile al P. e come la insufficienza delle scritture contabili avesse impedito, proprio in relazione alla condotta di mala gestione di quest'ultimo, di procedere in via alternativa alla liquidazione del danno compiuta in forma equitativa.

7. Nulla sulle spese, non svolgendo difese gli intimati.

pqm

La Corte rigetta il ricorso.